*Il Ministro della Giustizia*

*Gentilissimo Presidente, caro Lorenzo*

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della Legge 21 aprile 2023, n. 49, trasmetto la relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso relativamente all'anno 2025.

*Un caro saluto*

Carlo Nordio

---

*Al Presidente della Camera dei Deputati*
*On. Lorenzo FONTANA*

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLO NORDIO + 1

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

*Ministero della Giustizia*

# OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO

**OGGETTO: Relazione alle Camere ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 aprile 2023 n. 49.**

In relazione alla previsione contenuta nell'art.10, comma 6, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, secondo cui l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso presenta alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sulla propria attività di vigilanza, si comunica quanto segue.

La legge 21 aprile 2023 n. 49, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, prevede all'art. 10 l'istituzione presso il Ministero della giustizia, dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito precipuo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative in essa contenute.

L'Osservatorio, che ha una durata triennale, è stato costituito con decreto del Ministro della giustizia del 6 marzo 2023 ed è composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti individuati dal Ministero delle imprese e Made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti ad ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 4 del 2013.

È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni;

b) formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni;

c) segnalare al Ministero della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

L'Osservatorio, nel corso dell'anno 2025, si è riunito nelle date del 15 maggio 2025, 30 giugno 2025, 14 luglio 2025 e 6 novembre 2025.

Durante l'anno è proseguita l'attività di raccolta di dati presso i componenti dell'Osservatorio nella consueta logica di condivisione del patrimonio comune. La documentazione acquisita o formata è stata messa a disposizione dei partecipanti sulla piattaforma TEAMS.

In quest'ottica i componenti sono stati invitati a far pervenire gli aggiornamenti in tema di *modelli standard di convenzione* adottati da parte delle imprese interessate dall'applicazione della legge concordati con i Consigli nazionali degli ordini o Collegi professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge istitutiva; in tema di *disposizioni deontologiche* volte a sanzionare le violazioni elencate nell'art. 5, comma 5, della medesima legge; di *dati statistici* relativi ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge ovvero al contenzioso eventualmente avviato dagli stessi Consigli nazionali in sede giudiziaria.

In linea con tali indicazioni, alla data della presente relazione, hanno fatto pervenire riscontri la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche; il Collegio nazionale dei Periti agrari e dei periti agrari laureati; l'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli; la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro; il Consiglio Nazionale del Notariato; il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti; i componenti designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati; il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; la Federazione Nazionale degli ordini veterinari italiani; il Consiglio Nazionale Forense; il



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; il Consiglio Nazionale degli Psicologi; la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; il Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; la Federazione Nazionale degli ordini della Professione di Ostetrica; il Consiglio Nazionale dei tecnologi alimentari; il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; il Consiglio Nazionale dei geologi; il Consiglio Nazionale degli attuari; la Federazione nazionale degli ordini dei fisioterapisti; la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale; il Segretario Particolare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

All'esito della ricognizione compiuta è risultato che, in linea di massima, non vi è ancora stato modo di adottare modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n.49/2023, tranne per quanto riguarda il Consiglio Nazionale del Notariato che ha proseguito il lavoro in questo senso intrapreso nel settore bancario per la disciplina delle surroghe. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha segnalato l'esigenza manifestata dagli Ordini territoriali di stipulare modelli standard di convenzione; il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha comunicato di avere intrapreso un'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione di modelli standard di convenzione con le imprese bancarie e assicurative; la Federazione nazionale degli ordini dei fisioterapisti ha manifestato l'intenzione di predisporre nel futuro modelli standard di convenzione.

La maggior parte dei partecipanti all'Osservatorio ha comunicato di avere apportato modifiche al codice deontologico per recepire le novità introdotte dalla legge sull'equo compenso; altri componenti hanno invece segnalato che è in corso l'iter di modifica.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Con riguardo ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso ovvero al contenzioso giudiziario avviato dai Consigli nazionali in sede giudiziaria per violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 49 del 2023, è emerso che solamente il Consiglio nazionale degli ingeneri ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

Tanto premesso, si fornisce di seguito la sintesi delle risposte pervenute da parte di ciascuno dei soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio.

Il *Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati* ha fatto presente che non è in vigore nessun modello standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49 del 2023; che una modifica al Codice Deontologico in linea con le disposizioni in materia di equo compenso è stata apportata in data 9 aprile 2024 e trasmessa al Ministero della giustizia in data 11 aprile 2024; che nel corso del periodo oggetto di interesse per la Relazione annuale non sono stati avviati procedimenti disciplinari per violazione delle norme stabilite dalla legge n. 49 del 2023 e non risultano procedimenti disciplinari attualmente in corso in sede giudiziaria.

La *Federazione Nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche* ha precisato che l'articolo del Codice deontologico vigente è stato oggetto di più puntuale specificazione con riguardo al tema dell'equo compenso nei seguenti termini: art. 42 – esercizio della libera professione: "*L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e siano valorizzati sia il proprio operato, attraverso l'istituto dell'equo compenso, sia il principio di solidarietà tra professionisti, adeguandosi a quanto indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in materia di onorari.*".

Ha precisato, inoltre, che non risultano avviati o conclusi procedimenti disciplinari o contenziosi, in materia di equo compenso.

*La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri*,



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

ha evidenziato che non risulta emanato il decreto recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ha poi specificato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso e che è in corso di revisione il codice deontologico in seno ai lavori della Consulta deontologica. Ha rappresentato, infine, che allo stato non sono stati avviati procedimenti disciplinari in relazione alla violazione delle norme stabilite dalla legge n. 49 del 2023.

*L'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS)* ha comunicato di non avere informazioni ulteriori da trasmettere rispetto a quanto comunicato in passato, in assenza del decreto del Ministero vigilante che stabilisce i compensi.

*Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro* ha riferito di non avere concordato modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso.

Con riguardo poi alle disposizioni deontologiche ha segnalato che, con delibera del 21 marzo 2024, l'art. 29 del Codice deontologico (compensi) è stato oggetto di aggiornamenti per porlo in linea con le disposizioni previste dalla legge 49 del 2023. Secondo la nuova formulazione, infatti, è stabilito: "1. *Il Consulente del Lavoro determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'articolo 2233 c.c., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.*

*2. Nei rapporti professionali di cui all'art. 2 della legge n. 49 del 21 aprile 2023 in tema di equo compenso, il Consulente del Lavoro è tenuto ad accordarsi con il cliente su un compenso adeguato e appropriato alla prestazione richiesta, determinato in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale di riferimento. Inoltre, se il*



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

*Consulente del Lavoro propone al cliente convenzioni, contratti o altri accordi di natura professionale che sono stati predisposti esclusivamente dal Consulente stesso, è obbligato a informare il cliente che è nulla qualsiasi pattuizione su un compenso che non sia equo, giusto e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e che non sia determinato in base ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale di riferimento. 3. È opportuno che i preventivi siano resi per iscritto".*

Ha segnalato ancora il Consiglio che non sono in corso procedimenti disciplinari nei confronti dei consulenti del Lavoro per la violazione della normativa relativa all'equo compenso.

*Il Consiglio Nazionale del Notariato* ha precisato di avere intrapreso diverse iniziative per dare concreta attuazione alla legge sull'equo compenso. In questo senso è proseguito il dialogo con il settore bancario, che ha portato alla sottoscrizione di n. 142 convenzioni ai sensi dell'art. 6 della legge n.49/2023 per disciplinare il settore delle surroghe delle quali, all'incirca 70, sono state oggetto di proroga tacita. È in corso presso i Consigli Notarili Distrettuali una verifica per individuare le eventuali problematiche o anomalie riscontrate nell'osservanza delle previsioni delle convenzioni stipulate.

La prescrizione di cui all'art. 5, comma 5, della legge 49 del 2023, è stata trasfusa nell'art. 59 dei nuovi Principi di deontologia professionale dei notai, entrati in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha avviato, tramite i Consigli Notarili Distrettuali, una verifica dei procedimenti disciplinari instaurati nel corso dell'anno verso iscritti che hanno violato le disposizioni della legge sull'equo compenso, ma non ha intrapreso alcuna azione in sede giudiziaria per la violazione di tali norme, non avendone peraltro diretta competenza.

Ha comunicato, peraltro, di avere predisposto una revisione delle tabelle allegate al D.M. 20 luglio 2012 n.140 per la parte riservata ai notai, formulando una proposta di modifica delle tabelle vigenti per prevedere una più dettagliata elencazione del novero di atti disciplinati, una diversa suddivisione in scaglioni con



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

previsione anche di alcune riduzioni per specifiche categorie di atti, nonché un aggiornamento degli importi all'indice ufficiale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Infine, il Consiglio ha proseguito nelle interlocuzioni per l'emanazione di una norma riguardante il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, allo scopo di chiarire che quanto previsto dall'art. 8 della legge sull'equo compenso si applichi ad ogni rapporto professionale, indipendentemente dal soggetto con cui viene instaurato, facendo così decorrere tale termine dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Il *Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti* ha fatto pervenire un contributo dal quale emerge l'insoddisfazione per il mancato recepimento della legge n. 49/2023.

Sul punto merita ricordare che la disciplina del compenso dei giornalisti libero professionisti è contenuta nella legge n. 233 del 2012, che prevede una normativa speciale sull'equo compenso e attribuisce la determinazione dei parametri ad una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero della giustizia non fa parte di tale Commissione, pur esercitando funzioni di vigilanza sull'Ordine dei giornalisti.

Nel 2014 la Commissione ha adottato una delibera contenente i parametri di determinazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.1076/2016.

La legge n. 198/2016 ha stabilito, all'art. 4, che "*La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso*"; delibera ad oggi non intervenuta.

Allo stato della normativa vigente, quindi, lo strumento per l'adozione di tariffe minime per i giornalisti è la Commissione prevista dalla l. n. 233 del 2012, che, come sopra evidenziato, non vede tra i suoi componenti il Ministero della Giustizia, che pure vigila sull'ordine dei giornalisti.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/000216/TN

I *componenti designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy* hanno predisposto una nota congiunta con la quale hanno ribadito di non essere nelle condizioni per dare seguito alla richiesta di contributo, in mancanza del decreto del Ministero vigilante che stabilisce i compensi.

Il *Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati* ha comunicato di non avere adottato alcun modello standard di convenzione da concordare con le imprese; che le modifiche al Codice deontologico per sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di osservare le norme in materia di equo compenso sono state introdotte nell'ottobre del 2023. Ha segnalato, inoltre, che allo stato non sono state adottate sanzioni disciplinari per inosservanza delle disposizioni deontologiche.

Il *Consiglio nazionale degli Ingegneri* ha segnalato di avare adeguato, con delibera del mese di giugno 2023, il Codice deontologico degli Ingegneri, per tenere conto delle novità introdotte dalla legge sull'equo compenso.

Inoltre, ha trasmesso una ricognizione nella quale sono indicati i procedimenti disciplinari trattati dagli ordini territoriali dal 1°gennaio 2025 al 31 ottobre 2025 e dalla quale risulta che sono stati avviati 8 procedimenti disciplinari, di cui sette sono stati conclusi ed uno di essi è stato definito con l'irrogazione di sanzione disciplinare.

La *Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani* ha comunicato di non disporre di modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, della legge sull'equo compenso. La Federazione ha precisato, altresì, di aver recentemente avviato una fase di aggiornamento del Codice deontologico del medico veterinario che consentirà di porlo in linea con la legge n. 49/2023. Non dispone di dati statistici relativi a procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso né ha evidenza di contenziosi avviati in sede giudiziaria.

Il *Consiglio Nazionale forense* ha fatto presente che ad oggi non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49 del



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

2023. Le disposizioni deontologiche di adeguamento alla normativa sull'equo compenso sono state già adottate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024.

Con riferimento allo schema tipo di convenzione diramato dal Ministero del Lavoro agli istituti di Patronato il 29.06.2008 e recepito dai suddetti Istituti, il Consiglio nazionale forense ha evidenziato la necessità di una revisione finalizzata ad aggiornare gli importi dei compensi, adeguandoli alla quantità e qualità del lavoro svolto, sia pure nel rispetto del principio solidaristico che governa la materia.

Sul versante deontologico, allo stato non sono pendenti procedimenti disciplinari dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense, né si ha notizia che ve ne siano dinnanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina.

Nelle ipotesi di denuncia al Consiglio Nazionale Forense di bandi/contratti, con compensi non rispettosi delle disposizioni della legge n. 49/2023, è stato adottato un *iter,* che prevede un invito a modificare il bando/contratto in autotutela e, in caso contrario, la comunicazione all'Osservatorio; la violazione è stata rimossa, nella maggior parte dei casi segnalati.

Il *Consiglio degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori* ha comunicato che, sebbene sia stata avviata l'iniziativa, allo stato non sono stati conclusi modelli standard di convenzione concordati con le imprese di cui all'art. 2 della legge 49/2023.

Inoltre, ha segnalato che nell'ultimo anno non sono stati trattati procedimenti disciplinari inerenti alla tematica dell'equo compenso. Nell'ottobre 2024 il Consiglio Nazionale ha approvato il testo del Codice Deontologico con l'inserimento di espliciti riferimenti all'equo compenso.

In ottica collaborativa il Consiglio Nazionale ha anche trasmesso un'analisi aggiornata relativa all'applicazione dell'equo compenso sui bandi dei settori ordinari indetti tra il 1° luglio 2023 e il 31 ottobre 2025 per l'affidamento di servizi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo di importo superiore a



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

200 mila euro mediante procedure aperte, dalla quale emerge l'utilizzo, nella pressoché totalità dei casi, del criterio dell'equo compenso da parte delle stazioni appalti.

Il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* ha rappresentato di non avere adottato modelli standard di convenzione.

Nella seduta del 21 marzo 2024, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge n. 49/2023, il Consiglio nazionale aveva già adottato il nuovo Codice deontologico che definisce quali sono gli obblighi del professionista nei rapporti regolati dalla legge n. 49/2023 e stabilisce i criteri per valutare l'equità del compenso.

Dalla ricognizione compiuta in merito ai procedimenti disciplinari è emerso che 2 Ordini territoriali dei 131 hanno disposto l'apertura di procedimenti disciplinari, al momento in fase di svolgimento.

Il Consiglio nazionale ha poi richiamato il tema dell'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi e la proposta di modifica del D.M. 140/2012.

Infine, ha trasmesso alcune proposte migliorative della legge n. 49/2023 finalizzate a fornire spunti per far diventare l'equo compenso uno strumento per la tutela della dignità del lavoro dei professionisti anche in ottica costituzionale (art. 36 Cost.).

Il *Consiglio nazionale degli psicologi* ha comunicato di non avere stipulato convenzioni con imprese ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 49/2023.

Ha riportato il contenuto di alcune disposizioni del Codice deontologico che prevedono, tra l'altro, che la "*misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell'attività professionale*" ed ha preannunciato che, nel corso della revisione del Codice, verrà previsto un riferimento esplicito alla materia dell'equo compenso.

Ha segnalato, da ultimo, che dalla ricognizione effettuata presso i Consigli degli Ordini territoriali non risultano instaurati procedimenti disciplinari in materia di equo compenso.

*La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani*, in riscontro alle richieste formulate, ha comunicato di non avere predisposto modelli standard di



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

convenzione con imprese ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 49/2023; di non avere adottato disposizioni deontologiche che sanzionino violazioni della normativa sull'equo compenso; di non essere a conoscenza di dati relativi a procedimenti disciplinari instaurati nell'ultimo anno né di procedimenti contenziosi avviati in sede giudiziaria in materia.

La *Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici* ha informato di non avere adottato modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 49/2023. La Federazione ha previsto nel proprio Codice Deontologico, con modifiche approvate nel luglio 2024 all'art. 11, un riferimento alla proporzionalità del compenso nei termini che seguono: "*2. Il professionista, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.*

*3. Il professionista comunica preventivamente al cliente o committente l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale*".

Infine, ha segnalato di non avere registrato procedimenti disciplinari e conseguentemente di non disporre di dati statistici.

Il *Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali* ha segnalato che, al pari di altri ordini, non sono stati definiti modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 49/2023. Per il futuro ha auspicato l'opportunità che gli ordini territoriali, in accordo con il Consiglio Nazionale, stipulino convenzioni destinate a diventare modelli standard per rendere più rapida e capillare l'applicazione della legge sull'equo compenso.

Sul piano deontologico, ha segnalato che il relativo Codice è stato adeguato allo spirito della legge sull'equo compenso nell'ottobre del 2023.

Aggiunge poi che "*da un'indagine svolta presso i nostri Ordini territoriali, non risultano procedimenti penali in corso a carico degli iscritti*" e non sono stati avviati contenziosi in sede giudiziaria.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Il Consiglio ha poi segnalato che il 3 giugno 2025 ha emesso la circolare n. 22 per porre rimedio alle questioni sorte in merito alle modalità di determinazione degli onorari e delle spese per la partecipazione a terne tecniche ex art. 21 D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri).

Infine, il Consiglio nazionale ha formulato una serie di osservazioni con riguardo al Disegno di legge recante "*delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali*".

La *Federazione nazionale degli ordini della Professione di Ostetrica* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni con le imprese ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 49/2023.

La Federazione Nazionale ha riferito inoltre di aver inserito nel proprio Codice Deontologico disposizioni volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

La Federazione Nazionale ha segnalato, infine, di non possedere dati statistici relativi a procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 49/2023.

Il *Consiglio nazionale dei Tecnologi alimentari* ha comunicato di non avere stipulato modelli standard di convenzioni con le imprese ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 49/2023 e che non sono previste sanzioni nel Codice deontologico per i professionisti che non rispettano l'obbligo di preventivare un compenso equo verso enti pubblici e privati.

Il *Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati* ha comunicato di avere intrapreso nel corso del 2025 un'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione di modelli standard di convenzione con le imprese bancarie e assicurative, identificate tra le categorie di "committenti forti" individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 49/2023, che applicano le cd. linee guida ABI.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Con riferimento all'adozione da parte degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, di disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dei principi dell'equo compenso, il Consiglio ha segnalato che le disposizioni deontologiche in materia di equo compenso sono contenute negli articoli 27 e 40 del Codice. Ha aggiunto, inoltre, che ad oggi non risultano instaurati procedimenti disciplinari presso gli ordini territoriali per violazioni dell'art. 27 del Codice Deontologico in materia di equo compenso, né il Consiglio Nazionale, nel corso del 2025, ha promosso contenziosi giudiziari in materia di equo compenso.

In relazione alle tematiche suindicate il Consiglio nazionale ha poi evidenziato alcune criticità applicative ed ha formulato osservazioni e proposte analiticamente descritte nel contributo trasmesso.

Il *Consiglio nazionale dei geologi* ha comunicato che, allo stato, non sono state stipulate convenzioni con le imprese ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49/2023. Ha inoltre riferito che il codice deontologico per l'esercizio della professione di geologo in Italia è stato approvato dal Consiglio Nazionale con la delibera n.108/2023 del 22.05.2023, in ottemperanza alla legge n. 49/2023, e contiene "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*" (c.d. "Equo compenso").

Ha poi segnalato che, ad oggi, non risultano procedimenti disciplinari in corso in relazione all'attuazione della legge 49/2023.

Il Consiglio nazionale ha, infine, suggerito per i servizi di architettura e ingegneria che, in caso di subappalto di prestazioni progettuali, l'operatore economico affidatario provveda, in sede di presentazione dell'offerta, alla determinazione dei relativi corrispettivi in base al D.M. 17.6.2016 per il corretto calcolo e la specifica quantificazione.

Il *Consiglio nazionale degli attuari* ha comunicato di non avere al momento aggiornamenti rispetto agli argomenti indicati per la Relazione annuale.

La *Federazione nazionale degli ordini dei fisioterapisti* ha manifestato l'intenzione di predisporre modelli standard di convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Ha rappresentato che è in fase di ultimazione la revisione del Codice deontologico, nel quale saranno introdotte specifiche disposizioni volte a sanzionare la violazione dell'obbligo di convenire o preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve in ogni caso rispettare, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della citata legge in materia di equo compenso. Saranno altresì previste le relative sanzioni disciplinari. Ha comunicato che, allo stato, non risultano avviati procedimenti disciplinari né è pendente alcun contenzioso giudiziario promosso dalla Federazione Nazionale.

Da ultimo, ha richiamato alcune criticità applicative della normativa, già evidenziate nel corso di un precedente incontro, riguardante i soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge e l'individuazione dell'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso.

La *Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione* ha comunicato di non avere concordato modelli standard di convenzione così come previsti dall'art. 6 delle legge n. 49/2023; che il processo di aggiornamento dei Codici deontologici delle 18 professioni sanitarie comprese nella Federazione è ormai giunto al termine sicchè tutte le professioni sono tenute a conformarsi sul piano deontologico ai principi di cui all'art. 5 della legge n. 4972023. Infine ha segnalato che dall'entrata in vigore delle legge n. 49/2023 non sono stati instaurati procedimenti disciplinari a carico degli iscritti per inosservanza della disciplina in tema di equo compenso.

*L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale* ha comunicato che non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49/2023; che il Codice deontologico, in cui sono stati inseriti i nuovi articoli



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

numeri 9 e 10, è stato approvato con delibera del Consiglio del 10 novembre 2025 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2026.

Infine ha segnalato che non sono state adottate procedure di infrazione sul tema dell'equo compenso.

Il *Segretario Particolare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,* nell'ambito delle considerazioni svolte, ha auspicato che l'attuazione dei disegni di legge per la riforma degli ordinamenti professionali tenga nella dovuta considerazione le caratteristiche di ciascuna attività professionale.

Una volta riassunti in termini sintetici i contributi dei componenti dell'Osservatorio, preme ora evidenziare che l'attività dell'Organismo nell'anno appena trascorso si è concentrata anche sul tema dell'applicazione della legge sull'equo compenso ai contratti pubblici, in quanto oggetto di significative novità giurisprudenziali e normative.

Sul versante giurisprudenziale l'Osservatorio ha dato conto del contrasto venutosi a creare sul tema in discussione nella giurisprudenza amministrativa.

È stato riscontrato, infatti, che talune pronunce hanno riconosciuto l'applicabilità della legge sull'equo compenso (in questo senso si citano la decisione del TAR Veneto, Sez. III, n. 632 del 3 aprile 2024 e del TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580), mentre, in senso difforme, si sono registrate le pronunce del TAR Campania, Salerno, Sez. II 16 luglio 2024 n. 1494 e del TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483. Queste ultime hanno infatti affermato l'incompatibilità tra i due sistemi normativi, escludendo l'applicazione delle regole dell'equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

L'Osservatorio ha posto all'attenzione dei partecipanti la decisione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. III, del 27.1.2025 n. 594, che ha risolto il contrasto interpretativo affermando che non vi è alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull'equo compenso.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Tale approdo scioglie ogni dubbio di possibile conflitto tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sull'equo compenso, la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle "*prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (art. 2, co. 2 legge n. 49/2023): *ne riviene che la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento*".

Si è preso atto che l'orientamento si pone in linea con la novella recata dal cd. "*correttivo appalti*" (decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 recante "*disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 369* "), cui rinvia anche la novella dell'art. 8 ("*la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater*"). Tale novella prevede, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo "a prezzo fisso", come tale non ribassabile in sede di gara, dall'altro, che rispetto al restante 35 per cento, l'elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte. Per mitigare l'impatto di tali ribassi sull'aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione si prevede tuttavia che, per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Con riguardo agli approfondimenti appena illustrati, è stato avviato un ciclo di audizioni cui hanno partecipato esperti della materia designati dai partecipanti all'Osservatorio.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Nel corso della riunione plenaria del 30.6.2025 sono stati sentiti i seguenti rappresentanti:

l'avv. Lucia Secchi Tarugi, il prof. avv. Giuseppe Colavitti e l'avv. Giampaolo Brienza per il Consiglio Nazionale forense;

il notaio Roberto Vinci per il Consiglio nazionale del Notariato;

l'avv. Lorenzo Passeri Mencucci e l'avv. Francesco Barchielli per il Consiglio nazionale degli ingegneri;

il dott. Gianluca Buemi per il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

il dott. Enrico Rispoli per Consiglio nazionale dei geometri;

l'avv. Otello Emanuele per il Consiglio nazionale dei geologi;

l'avv. Camilla Amunni per la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.

Nel corso della riunione plenaria del 14.7.2025 sono stati sentiti i seguenti rappresentanti:

il prof. Giuliano Fonderico per la Federazione nazionale degli ordini dei fisioterapisti;

il prof. avv. Massimo Occhiena e l'avv. Oronzo De Donno per la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;

l'avv. Roberto Dezio per la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

il dott. Corrado Giannone per il Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

L'Osservatorio ha anche esaminato le novità normative che coinvolgono il tema dell'equo compenso.

In particolare, nel corso della riunione plenaria del 6 novembre 2025, dopo l'illustrazione svolta dai rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, è stata compiuta la disamina del testo dei tre disegni di legge come



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

presentati alle Camere da parte del Governo aventi ad oggetto la riforma rispettivamente degli ordinamenti delle professioni di avvocato, di commercialista e delle altre professioni.

Il Consiglio dei Ministri il 4.9.2025 ha approvato il DDL che delega il Governo a riordinare gli ordinamenti delle professioni regolamentate (escluse quelle forensi, notarili e sanitarie).

Lo schema di disegno di legge recante "*delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali*" è attualmente denominato AS 1663 ed in corso di esame in Commissione Giustizia al Senato.

L'intervento normativo in esame consiste in una "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo per la riforma, l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti professionali.

L'intervento risponde all'esigenza imprescindibile di armonizzare e modernizzare le discipline vigenti rispetto alle profonde trasformazioni del contesto socioeconomico, normativo e tecnologico intervenute negli ultimi decenni. Si intende superare la marcata frammentazione normativa, come stratificatasi per il susseguirsi nel tempo di numerose leggi speciali, che riflette momenti storici ed esigenze regolatorie profondamente diversi da quelli attuali, determinando significative criticità nell'esercizio delle attività professionali.

Le ricadute positive attese riguardano la maggiore certezza del diritto, l'incremento qualitativo dei servizi offerti, la migliore organizzazione delle strutture rappresentative, la maggiore attrattività delle professioni per le nuove generazioni, la riduzione dei divari territoriali e di genere che attualmente caratterizzano il mondo professionale.

In particolare, la delega al Governo di riordinare gli ordinamenti delle professioni regolamentate investe quindici categorie professionali:

1. Agrotecnici e agrotecnici laureati.
2. Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti junior e pianificatori junior.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

3. Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali.
4. Attuari e attuari junior.
5. Consulenti del lavoro.
6. Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari.
7. Geologi e geologi junior.
8. Geometri e geometri laureati.
9. Giornalisti.
10. Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali junior, ingegneri industriali junior e ingegneri dell'informazione junior.
11. Periti agrari e periti agrari laureati.
12. Periti industriali e periti industriali laureati.
13. Spedizionieri doganali
14. Consulenti in proprietà industriale.
15. Tecnologi alimentari.

Lo scopo che persegue è quello di una generale revisione della disciplina di tutte le professioni ordinistiche, per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni stesse e una più efficace vigilanza da parte del Governo.

Sul fronte della normativa trasversale comune a tutte le professioni ordinistiche, la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ha introdotto importanti tutele per i professionisti nei rapporti con committenti dotati di maggiore forza contrattuale, quali banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni. Tale disciplina necessita oggi di essere coordinata con l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali, al fine di garantire una tutela efficace e una maggiore trasparenza nei rapporti tra professionisti e clientela.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

Il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni inserite nell'allegato A al disegno di legge; l'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il Governo nell'esercizio della delega; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nello specifico, l'art. 2 (Principi e criteri direttivi), comma 1, lettera r:

"r) *prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso nonché prevedere che, per ciascun Ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria*;".

L'obiettivo generale di garantire tutele adeguate per professionisti e clientela si sviluppa attraverso linee specifiche: uniformare la disciplina dell'assicurazione professionale obbligatoria; introdurre la possibilità per i consigli nazionali e le casse di previdenza di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti; prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità; prevedere che la pattuizione del compenso sia libera ma al contempo proporzionata alla prestazione professionale; infine, aggiornare i parametri per la determinazione dei compensi con decreto del Ministro vigilante su proposta del consiglio nazionale. Tale obiettivo risponde alla necessità di garantire tutele uniformi per professionisti e clientela, assicurando trasparenza nei rapporti professionali e adeguata copertura dei rischi.



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

La collettività potrà beneficiare del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi professionali con la specializzazione e l'aggregazione professionale, il rafforzamento del ruolo delle professioni ordinistiche nel sistema economico e sociale, e, non da ultimo, con una maggiore trasparenza e correttezza nelle relazioni economiche resa possibile dalla disciplina dell'equo compenso e dall'aggiornamento dei parametri dei compensi.

Infine, la modernizzazione degli ordinamenti viene raggiunta anche per il tramite della riduzione dei divari territoriali e di genere, rese possibili da misure di riequilibrio previste dalla riforma, nonché attraverso il supporto alla transizione digitale con la formazione obbligatoria sulle competenze digitali e sull'intelligenza artificiale.

Per quanto concerne il tema di interesse, l'aggiornamento dei parametri per i compensi e la disciplina dell'equo compenso, garantendo la maggiore trasparenza nei rapporti professionali, consentirà alle piccole e medie imprese di valutare con maggiore chiarezza i costi dei servizi professionali.

Per effetto della riforma, nel breve e nel medio termine, le professioni diventeranno più attrattive per le nuove generazioni attraverso la semplificazione dell'accesso e il riconoscimento delle specializzazioni e la promozione dell'aggregazione professionale, assicurando la sostenibilità futura delle categorie professionali e dei relativi sistemi previdenziali.

I consigli nazionali delle quindici professioni partecipano alla fase di elaborazione dei decreti delegati per adeguare la regolamentazione interna alla nuova disciplina. In particolare, i consigli nazionali dovranno adottare o aggiornare i codici deontologici in conformità ai principi stabiliti dai decreti legislativi, con particolare riferimento alla previsione di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto. Dovranno, per quanto di interesse, inoltre formulare le proposte per



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

l'aggiornamento dei parametri dei compensi professionali da sottoporre al Ministro vigilante.

Lo schema di disegno di legge recante «delega per la riforma dell'ordinamento forense» intende tutelare l'indipendenza della professione legale. È attualmente denominato AC 2629.

Il DDL di iniziativa Governativa, e per il quale il Ministero della Giustizia è proponente, è stato presentato il 26 settembre 2025.

Il vigente ordinamento forense, disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha assicurato agli avvocati adeguate condizioni di autonomia e indipendenza, ma si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocommittenza) e foriero di dubbi interpretativi che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato un rilevante contenzioso.

Quanto alle norme che impattano sulla disciplina dell'equo compenso, si segnala:

Art. 2 (Principi e criteri direttivi), comma 1, lettera g), n. 1):

"*g) in materia di compenso dell'avvocato:*

*1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del Codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;*

*2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;*

*3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al*



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

*pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori;*

*4) valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ove compatibile, ad altre ipotesi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;*

*5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia*;".

La delega prevede modifiche di sensibile rilievo nella disciplina del compenso professionale: viene confermato il principio della libera pattuizione, fatti salvi i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso; nondimeno si innova la materia, prevedendo di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto del patto di quota lite, di cui all'articolo 2233 del codice civile, e il rispetto del principio di proporzionalità.

Si conferma altresì il principio di solidarietà nel pagamento: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo sono solidalmente tenuti al pagamento dei compensi agli avvocati che hanno prestato attività professionale e risultino ancora creditori.

Rimettendone la valutazione in concreto al legislatore delegato, si apre inoltre alla possibilità di conferire al consiglio dell'ordine il potere di adottare un parere di congruità sul compenso, che costituisce titolo esecutivo per la sua riscossione. Rimane salva la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente. Si offre in tal modo uno strumento agile per il recupero dei crediti professionali allo scopo di ridurre il contenzioso meramente dilatorio.

Più in particolare, ai sensi del numero 1) il decreto delegato dovrà stabilire che la determinazione del compenso avvenga mediante libero accordo tra le parti, fatta eccezione per le situazioni regolate dalla normativa sull'equo compenso. Il compenso dovrà essere commisurato alla quantità e qualità della prestazione



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

professionale erogata e potrà essere correlato al conseguimento degli obiettivi prefissati. Rimangono fermi il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e il principio di proporzionalità tra compenso e attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile.

In base al numero 2) dovrà essere previsto che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, emani con cadenza biennale un decreto contenente i criteri di calcolo del compenso professionale da applicare nelle ipotesi di mancanza di accordo scritto o consensuale tra le parti, nonché nei casi di liquidazione giudiziale del compenso stesso.

Secondo il numero 3) la normativa dovrà prevedere un regime di responsabilità solidale per il pagamento del compenso agli avvocati creditori, esteso a tutti i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziali o arbitrali che si concludano mediante accordo di qualsiasi natura.

Ai sensi del numero 4) dovrà essere valutata la possibilità di estendere, ove compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 7 (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo) della legge 21 aprile 2023, n. 49, ad altre fattispecie in cui l'ordine degli avvocati rilasci pareri di congruità sui compensi o onorari richiesti dal professionista.

Infine, secondo il numero 5), il decreto legislativo dovrà stabilire l'obbligo di corrispondere all'avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate, oltre alle spese forfettarie nell'importo determinato dal Ministero mediante apposito decreto.

Il DDL per la riforma degli ordinamenti dei commercialisti è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 settembre 2025.

Lo schema di disegno di legge recante «delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile» è attualmente denominato AC 2628.

L'intervento normativo mira a rendere le professioni dei commercialisti e degli esperti contabili più attuali e competitive, assicurandone la sostenibilità e la futura



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

evoluzione, nell'ottica di semplificare l'organizzazione delle attività relative alle citate professioni e di uniformare e razionalizzare aspetti procedurali fondamentali per il loro svolgimento.

La proposta di rivisitazione del vigente ordinamento viene incontro alle nuove esigenze del mercato delle professioni: i venti anni trascorsi dall'emanazione della precedente legge di delega (legge 24 febbraio 2005, n. 34) e i sedici anni di concreta applicazione dell'ordinamento professionale che vi ha dato attuazione (decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) hanno fatto emergere molteplici punti di forza della riforma, ma anche alcuni aspetti critici. Considerato inoltre il mutato contesto sociale ed economico del Paese, si rende non più differibile la disamina di questioni rilevanti per garantire la sostenibilità della professione e la sua futura evoluzione al fine di renderla più attuale e in grado di attrarre i giovani.

Quanto alle norme che impattano sulla disciplina dell'equo compenso, si segnala:

Art. 2 (Principi e criteri direttivi), comma 1, lettera d):

"d) *dettare la disciplina del conferimento dell'incarico con particolare riguardo al profilo della determinazione del compenso, in coerenza con le disposizioni dettate dalla legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49), prevedendo che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso, nonché prevedendo che siano stabiliti, con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria*;".

Si intende così definire la disciplina del conferimento dell'incarico con particolare riguardo al profilo della determinazione del compenso, in linea sia con le disposizioni dettate dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), prevedendo che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma in ogni caso



Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN

proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali e garantisca comunque un equo compenso, nonché prevedendo che siano aggiornati, con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria.

Tanto esposto, si rappresenta, sul versante strettamente programmatico, che per l'anno 2026 l'Osservatorio si propone di seguire l'evoluzione degli atti normativi attualmente in discussione, nonché di valutarne gli effetti in sede di prima applicazione sulla tematica dell'equo compenso.

L'Osservatorio proseguirà, inoltre, il monitoraggio già avviato in tema di *modelli standard di convenzione* adottati da parte delle imprese interessate dall'applicazione della legge concordati con i Consigli nazionali degli ordini o Collegi professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge istitutiva; in tema di *disposizioni deontologiche* volte a sanzionare le violazioni elencate nell'art. 5, comma 5, della medesima legge, nonché in tema di *dati statistici* relativi ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge ovvero al contenzioso avviato dagli stessi Consigli nazionali in sede giudiziaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000216/TN